



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 75 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 10 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA
DEL SIG. D.G. I. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO
DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 17.09.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2005** al **01 luglio 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 01.03.2005, con prot. n. 16, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Vincenzo Pagano – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.G. I. c/ il Comune di Molfetta;

l'attore assume che il giorno 17.09.2004, verso le ore 08,30 circa, percorrendo la strada che dalla S.S. 16 Bisceglie-Molfetta conduce alla locale Zona Industriale, a causa di una buca ivi presente, cadeva al suolo con il motociclo in proprietà tipo ...OMISSIS, riportando danni materiali quantificati in € 1.787,00 e danni fisici poi diagnosticati dal locale Presidio Ospedaliero in "...OMISSIS";

La citazione de qua era per ivi, previa dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 2.455,00, o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutata e gravata di interessi legali decorrenti dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo, il tutto entro la competenza "*ratione valoris*" del giudice adito, oltre a spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

Rilevato che la prima udienza di comparizione è stata rinviata al **14 giugno 2005**, per le incombenze di cui all'art. 320 c.p.c. per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori;

Rilevato, altresì, che la P.M. (nota del 12.10.2004), esperito sopralluogo in Via dei Lavoratori, strada di collegamento tra la S.S. 16 Adriatica e la Zona Industriale, non ha individuato alcun dissesto riconducibile al sinistro di cui trattasi, attesa anche la non indicazione precisa del punto in cui insiste il dissesto;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dal Sig. D.G. I., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto attesa l'ora dell'accadimento;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.G. I., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
